

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 257 del 7 Febbraio 2019

EPT III Lotto 11 – Caserma dei Carabinieri nel Comune di Sant’Agostino (FE) ora Terre del Reno (Fe).

Approvazione dell’accordo transattivo per la prosecuzione dei lavori in esecuzione del contratto d’appalto per la realizzazione dell’edificio pubblico temporaneo destinato a Caserma dei Carabinieri in Comune di Sant’Agostino (FE), Rep. n. 0405 del 30/03/2016.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii..

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286.

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante “misure urgenti per la crescita del paese”.

Visto l’articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

Visto l’art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020.

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”.

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”.

Premesso che, con riferimento alla procedura aperta per la progettazione e la realizzazione di un edificio pubblico temporaneo destinato a Caserma dei Carabinieri nel Comune di Sant’Agostino (FE), ad esito della procedura di gara prevista dall’Ordinanza n. 44/2015:

- con decreto n. 2344 del 18/11/2015, si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo e con decreto n. 724 del 14/03/2016 all’aggiudicazione definitiva;
- in data 30/03/2016 con Rep. n. 0405 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto;
- in data 03/08/2017 con Rep.n. 0473 è stato sottoscritto l’atto in variante al contratto principale ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tenuto conto che in data 19/12/2018 l’impresa BRC S.p.a. Recupero Edilizio E Restauro

Conservativo, con nota assunta al Prot. n. CR/2018/44618 del 20/12/2018, successivamente integrata per la correzione di un refuso, ha inviato una proposta transattiva con la quale “viene richiesto di stabilire la fine dei lavori oggetto dell'appalto al giorno 19 aprile 2019, adducendo motivazioni legate a tale richiesta di novazione del termine contrattuale già decorso, rendendosi disponibile a rinunciare alle riserve apposte sul registro di contabilità sino a quel momento iscritte per un importo di Euro 310.137,83”.

Considerato che il Responsabile per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso, Ing. Stefano Isler, esaminata la proposta transattiva e sentito il Rup e il Direttore dei lavori in occasione dei periodici incontri legali afferenti le problematiche dei cantieri connessi alla ricostruzione (30/11/2018, 18/12/2018 e 14/01/2019) ha ritenuto che per la conclusione di tutte le attività di cantiere in argomento siano necessari ulteriori novanta giorni naturali e consecutivi.

Vista la nota del 16/01/2019 Prot. n. PG/2019/72865, con la quale la Stazione Appaltante, ha richiesto il parere all'Avvocatura di Stato informando contestualmente il Commissario Delegato e l'Agenzia per la ricostruzione sisma 2012, nonché il Rup e il Direttore dei Lavori in merito all'opportunità di aderire alla proposta avanzata dalla BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo.

Visto il parere positivo rilasciato dall'Avvocatura dello Stato, con nota del 18/01/2019, acquisita al Prot. n. PG/2019/82166 del 21/01/2019, con il quale, a conclusione di tutte le argomentazioni fornite, l'Avvocatura afferma che *“l'accordo proposto consentirebbe all'Amministrazione di evitare il contenzioso su riserve iscritte per un valore considerevole ed esprime il proprio parere favorevole alla definizione delle riserve iscritte e alle conseguenti correlate eventuali azioni risarcitorie mediante modifica consensuale del termine finale di realizzazione delle opere da prorogarsi di ulteriori giorni novanta naturali e consecutivi”*, tempistica peraltro suggerita anche dal RUP nella propria relazione del 17/01/2019.

Richiamato altresì il parere n. 75/2017 della Corte dei conti regione Emilia Romagna, Sezione di Controllo, nella quale è citata la deliberazione della Sezione controllo per la Regione Lombardia, n. 26/2008, secondo la quale *“alla base della transazione vi dev'essere una valutazione in merito alla convenienza economica della transazione, in relazione all'incertezza del giudizio”*.

Dato atto che la Stazione Appaltante, con nota del Prot.n.PG/2019/81534 del 18/01/2019, proponeva alla BRC SPA Recupero Edilizio E Restauro Conservativo una novazione del termine per la conclusione di tutte le attività di cantiere relative al contratto d'appalto di cui al Rep.n. 0405/2016, fissandolo in n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo e parallelamente la rinuncia alle riserve sino ad ora apposte, nonché alle eventuali correlate azioni risarcitorie.

Preso atto dell'accettazione della proposta di cui sopra della BRC S.p.a. Recupero Edilizio E Restauro Conservativo comunicata con nota assunta al Prot. n. PG/2019/0088178 del 22/01/2019.

Ritenuto per tutte le motivazioni addotte e acquisite opportuno addivenire ad un accordo transattivo.

DECRETA

- 1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;

- 2) di approvare l'accordo transattivo relativo all'esecuzione del contratto d'appalto per la realizzazione dell'edificio pubblico temporaneo destinato a caserma dei carabinieri in Comune di Sant'Agostino (Fe) Rep. n. 0405 del 30/03/2016, che prevede:
 - a) la novazione, ai sensi dell'art. 1230 del codice civile, del termine per la conclusione di tutte le attività di cantiere relative al contratto d'appalto di cui al Rep. n. 405/2016, di ulteriori n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo;
 - b) la rinuncia ad ogni riserva apposta sul registro di contabilità sino alla data di sottoscrizione della transazione da parte della BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo;
 - c) la rinuncia da parte della BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo ad ogni eventuale azione di risarcimento del danno correlata ai precedenti punti a) e b);
- 3) di dare atto che l'accordo di transazione sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata che sarà sottoposta a registrazione;
- 4) di dare atto che le imposte di registro e di bollo riferite all'accordo transattivo di che trattasi saranno assolte in solido tra le parti e, per quanto di competenza della Stazione Appaltante, si dispone di liquidare Euro 100,00 con riferimento al 50% dell'imposta di registro dovuta in misura fissa, nonché Euro 48,00 con riferimento al 50% dell'imposta di bollo riferita alle nr. 3 copie che saranno autenticate per sottoporre l'atto alla registrazione di cui al punto 3) che precede;
- 5) di confermare che l'importo contrattuale resta invariato e che i fondi, come già stanziati, trovano copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi sopra descritti, così come rimodulati con Ordinanza n. 7 del 07/02/2015, nell'ambito della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 6) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)